

MINORI

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Provvedimenti riguardo ai figli

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13764-2020 proposto da:

P.D., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BARCELLINI;
- ricorrente -

contro

B.M., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ISIDE PASINI;
- controricorrente -

avverso il decreto n. cronologico 27/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 05/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal
Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Brescia, con decreto n. 27/2020 depositato il 5-1-2020, pronunciando sul reclamo proposto da B.M. e in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bergamo del 4-7-2019, ha affidato il figlio minore E.D. al Comune di residenza (Comune Nuovo Bergamo) con riferimento alle decisioni derivanti dagli incarichi conferiti ai servizi psico-sociali nonché alle decisioni di particolare rilevanza che riguardano il minore, ascoltati i genitori ed il minore, inviando segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia in caso di comportamenti dei genitori gravemente pregiudizievoli per il figlio. La Corte d'appello ha, altresì, incaricato i Servizi psicosociali territorialmente competenti di regolamentare i rapporti tra il minore e il padre con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni, ascoltati i genitori e il minore; ha posto a carico del padre P.D. un assegno mensile, da corrispondersi alla B. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, pari a Euro 300,00, a decorrere dalla domanda (settembre 2018), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat; ha ammonito il P. a corrispondere regolarmente l'assegno di mantenimento per il figlio e a seguire le indicazioni degli operatori psicosociali, confermando nel resto il provvedimento impugnato, ponendo le spese di CTU a carico solidale delle parti e, nella divisione interna, in misura del 50% a carico di ciascuna parte e compensando tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

2. Avverso detto decreto P.D. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso B.M..

3. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la controricorrente si è ritualmente costituita, dando atto della ricezione, da parte del difensore costituito in appello, della notifica telematica del ricorso, e che per il principio del raggiungimento dello scopo resta sanata ogni eventuale nullità della notifica del ricorso, non essendo affatto ravvisabile, contrariamente a quanto eccepito dalla B., alcuna ipotesi di inesistenza della medesima notifica, stante l'incontrovertita riferibilità dell'indirizzo pec, estratto dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, al suddetto difensore, come dallo stesso riconosciuto.

4. Il primo motivo di ricorso (rubricato sub 2), con cui il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione

dell'art. 337 ter c.c.- Insufficiente e contraddittoria motivazione", è inammissibile.

Il ricorrente, nel censurare la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha disposto l'affidamento del minore al Comune di residenza, sollecita, in realtà, una rivisitazione del merito. La Corte di merito, con motivazione adeguata e facendo corretta applicazione dell'art. 337 ter c.c., che attribuisce un potere amplissimo al giudice di merito in ordine all'adozione dei provvedimenti più convenienti per la prole, in dettaglio ha spiegato le ragioni della decisione (conflittualità accesa tra genitori, comportamento prepotente ed aggressivo del padre e oggettiva difficoltà della madre, anche perchè soggetto debole, di avere un confronto sereno con il padre per le decisioni di rilievo riguardanti il minore - pag. n. 7, 8 e 9 decreto).

Con un percorso argomentativo chiaro e lineare, la Corte d'appello ha dato conto di quanto affermato dal C.T.U. in ordine alla situazione di disagio del figlio minore, ed ha ritenuto, motivatamente, che il regime di affidamento condiviso non fosse rispondente all'interesse del minore stesso.

Il ricorrente deduce che la motivazione sia assente o carente, il che non è affatto, richiama le risultanze della C.T.U., delle quali fornisce una valutazione difforme da quella motivatamente espressa dai giudici di merito, e si duole della decisione di affidare il minore ad un ente esterno, invece che in affido condiviso, chiedendo inammissibilmente una nuova e diversa ponderazione in sede di legittimità degli elementi probatori acquisiti.

5. Sono inammissibili anche il secondo motivo (rubricato sub 3), con cui si censura l'aumento a Euro300, dalle iniziali Euro200, del contributo di mantenimento in favore del figlio, sindacando la valutazione delle esigenze del minore e delle capacità economiche del padre effettuata dalla Corte di merito, e il terzo (rubricato sub 4), con cui si deduce l'insussistenza di fatti nuovi idonei a giustificare la modifica delle condizioni disposte dal Tribunale nel 2015.

Le doglianze, per un verso, si risolvono in una richiesta di rivisitazione del merito e rivalutazione del materiale probatorio e, per altro verso, non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato e non hanno attinenza al decisum. Le statuizioni censurate, infatti, riguardano proprio il fatto nuovo costituito dal peggioramento della situazione familiare e l'elemento critico è stato individuato nel comportamento aggressivo e violento del padre nei confronti della madre alla presenza del figlio, condotta stigmatizzata dai giudici d'appello come denotante una "marcata inidoneità genitoriale". Inoltre la Corte di merito ha dato conto, nel disporre l'aumento del contributo di mantenimento in favore del figlio, delle accresciute esigenze di quest'ultimo, rispetto alla situazione valutata nel 2015 (cfr. pag. 9 del decreto impugnato praticherà sport e passerà più tempo con la madre).

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021